



COMUNE DI ALPIGNANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 4 DEL 6/2/2007
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 6 DEL 24.2.09**

- *art.198, D.Lgs. 152 del 03.04.2006*
- *L.R. n.24 del 22.09.2002*
- *art.21, comma 2, D.Lgs. 22/1997*

Alpignano, 30.01.2007.

Consorzio di Bacino : C.A.Do.S., Ente di Diritto Pubblico - Bacino 15 A



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Ambito di applicazione	6
Art. 4 Principi e linee guida	7
Art. 5 Classificazione dei rifiuti	7
Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali	8
Art. 7 Tipologie di servizi	10
CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	12
Art. 8 Ambito disciplinato	12
Art. 9 Zone di raccolta	12
Art. 10 Competenze sull'organizzazione del servizio	12
CAPO III - RACCOLTA INDIFFERENZIATA	14
Art. 11 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati, per la r.d. e relativo allestimento	14
Art. 12 Conferimento indifferenziato dei rifiuti urbani e assimilati	18
Art. 13 Mezzi adibiti alla raccolta e trasporto	19
Art. 14 Stazionamento e deposito dei mezzi	20
CAPO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI	21
Art. 15 Finalità e modalità operative	21
Art. 16 Stazioni di conferimento (Ecostazione o Rifiuteria)	22
Art. 17 Contenitori per la raccolta differenziata stradale	23
Art. 18 Trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata	23
Art. 19 Rifiuti ingombranti	24
Art. 20 Raccolta differenziata della carta	25
Art. 21 Raccolta differenziata del vetro	25
Art. 22 Raccolta differenziata di lattine e barattoli metallici per alimenti e bevande	26
Art. 23 Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica	26
Art. 24 Raccolta differenziata della frazione verde	27
Art. 25 Raccolta differenziata della frazione organica	27
Art. 26 Raccolta differenziata di altri materiali riciclabili	28
Art. 27 Raccolta differenziata di pile e accumulatori usati, farmaci scaduti, siringhe	28
Art. 28 Raccolta differenziata di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale	30
Art. 29 Raccolta differenziata di materiali inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche	30
Art. 30 Raccolta differenziata di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te'	30
Art. 31 Raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali, esausti	30
Art. 32 Raccolta differenziata di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e altri rifiuti plastici di origine agricola	31



Art. 33 Compostaggio domestico	31
Art. 34 Norme integrative per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso le strutture predisposte per il servizio ordinario	32
Art. 35 Servizi integrativi	32
Art. 36 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	32
Art. 37 Osservatorio della raccolta differenziata	32
Art. 38 Comunicazione agli utenti	33
Art. 39 Modalità di peso dei rifiuti urbani	33
CAPO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	34
Art. 40 Definizione degli altri servizi obbligatori	34
Art. 41 Organizzazione degli altri servizi obbligatori	34
Art. 42 Spazzamento stradale	36
Art. 43 Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	36
Art. 44 Raccolta dei rifiuti animali	37
Art. 45 Rimozione dei rifiuti abbandonati	37
CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI	39
Art. 46 Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati	39
Art. 47 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali	39
Art. 48 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	39
Art. 49 Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti	40
Art. 50 Volantinaggio su aree pubbliche	40
Art. 51 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri	40
Art. 52 Manifestazioni pubbliche	40
Art. 53 Conducenti di animali su aree pubbliche	41
Art. 54 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	41
Art. 55 Pulizia dei marciapiedi e portici di pertinenza	42
Art. 56 Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti	42
Art. 57 Pulizia delle aree mercatali	42
Art. 58 Aree di sosta per i nomadi	42
Art. 59 Pulizia dei terreni non utilizzati	42
Art. 60 Sgombero neve	43
Art. 61 Divieto di abbandono dei rifiuti	43
CAPO VII - NORME FINALI	44
Art. 62 Ordinanze contingibili ed urgenti	44
Art. 63 Vaccinazioni	44
Art. 64 Controlli	44
Art. 65 Osservanza di altre disposizioni	45
Art. 66 Sanzioni	45
Art. 67 Abrogazioni	46



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, di seguito denominato "Regolamento", ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

La presente disciplina, redatta nello spirito ed in coerenza con :

- le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 *Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale , e successive modifiche ed integrazioni;*
- il Decreto Legislativo n.22 del 05.02.1997 *Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;*
- il D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998 *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;*
- la Direttiva del Ministero Ambiente del 9 aprile 2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 – Serie Generale. L'allegato di detta Direttiva riporta i codici CER sostitutivi di quelli risultanti sul D.M. Ambiente 5.2.1998, recante le norme tecniche per i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22;
- la Legge Regionale n.24 del 24.10.2002 *Norme per la gestione dei rifiuti ;*
- l'*Accordo di Programma Quadro tra ANCI e CONAI*, sottoscritto l'8 luglio 1999, ed il più recente *Accordo Quadro ANCI – CONAI* del 14 dicembre 2004;
- la D.G.R. n.47-14763 del 14.02.2005 *Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;*
- le indicazioni riportate nella Circolare della Regione Piemonte n.3/AMB/SAN, pubblicata sul B.U.R. n.30 del 28.07.2005;
- nonché con eventuali specifici interventi di applicazione della tariffa, secondo quanto previsto dall'art.49 del D. Lgs. n.22/97 e dall'art.238 del D.Lgs. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03.04.2006 *Norme in materia ambientale*, e s.m.i. parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati , art.177 – 266;

Tale Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e del Programma Provinciale di Torino.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:



- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti;
- **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- **RIFIUTI DOMESTICI :** rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- **FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO :** i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%;
- **FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO :** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- **RIFIUTO SECCO RICICLABILE:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo;
- **VETRO:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;
- **LATTINE :** i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande;
- **BARATTOLI O SCATOLAME:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata;
- **CARTA:** i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.);
- **PLASTICA:** si intendono gli imballaggi previsti dall'Accordo quadro ANCI - CONAI del



- 14 dicembre 2004;
- RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
 - RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname;
 - BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art.227, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.44 del D.Lgs. 22/97, e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC;
 - SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc;
 - MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari;
 - RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D. Lgs. 152/2006) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei;
 - RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
 - RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore.

Art. 3 Ambito di applicazione

Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:

- 1) raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
- 2) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- 3) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- 4) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
- 5) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- 6) raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- 7) raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
- 8) gestione dei rifiuti derivanti dalla depurazione di acque di approvvigionamento idrico-potabile e di scarico urbane, nonché dallo smaltimento di altri rifiuti, derivanti dalle attività di recupero e di smaltimento, di competenza comunale;
- 9) raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;



- 10) spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
- 11) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- 12) disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 4 Principi e linee guida

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Art. 5 Classificazione dei rifiuti

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati dall'art.184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).



Tra i rifiuti urbani sono da considerare:

- rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci al dettaglio, purché conferiti con le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui al presente articolo;
- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani costituiti da più frazioni merceologiche.

Sono rifiuti urbani pericolosi, i cosiddetti R.U.P., i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alla lettera b) dell'art.7 comma 2 del D.Lgs. 22/1997, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si fa riferimento ai criteri regionali, D.G.R. n.47-14763 del 14.02.2005, quelli del Consorzio di Bacino C.A.Do.S. come recepiti dal Comune di Alpignano nell'Allegato A.

Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme stabilite dalla Provincia e dal Consorzio di Bacino, C.A.Do.S. Ente di Diritto Pubblico, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere sempre più un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento ai criteri del Progetto Territoriale di raccolta differenziata del Consorzio di Bacino.

Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo sempre più residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso esclusivo da parte di utenti limitati, sulla base dello stabile di residenza o della presenza di attività produttive.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del Servizio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:



- consegna presso appositi spazi attrezzati, eventualmente controllati (Ecostazioni o Rifiuterie);
- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
- ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento.

Sia per la frazione degli imballaggi che della frazione organica, putrescibile, il conferimento è ammesso solamente tramite l'utilizzo di contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini). Per la frazione putrescibile in particolare il materiale andrà conferito in sacchetti ben chiusi ed a tenuta.

La consegna presso l'Ecostazione o strutture analoghe è realizzata secondo le specifiche indicate al successivo art.16.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati.

A tale riguardo il conferimento da parte delle utenze può avvenire anche presso spazi condominiali attrezzati e/o mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti nei tempi e nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale.

La raccolta avviene in base a frequenze di passaggio calcolate in relazione alle quantità prodotte (medie o personalizzate).

Il ritiro su chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde ...), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del Servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta. Compete al Gestore del Servizio assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

La stazione di conferimento (Ecostazione o Rifiuteria) ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta. In ogni caso le Stazioni di Conferimento hanno una funzione complementare e non sostitutiva ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.

All'interno delle stazioni di conferimento sono previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli di cui all'art.227, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.44 del D.Lgs. 22/97, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.

L' Ecocentro è situato in un'area corrispondente all'interno di via Campagnola, tratto di congiungimento con via Grange Palmero.

Le frazioni che è possibile conferire presso questo luogo di raccolta, ed i relativi orari di apertura sono opportunamente pubblicizzati alla cittadinanza tramite campagne di informazione, affissioni ed i siti internet del Comune, www.comune.alpignano.to.it nelle pagine interne relative al Settore Ambiente, e del soggetto gestore.

Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore (composter) in plastica o altro materiale.

Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e

pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico riveste una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L'utilizzo del biotrituratore, dissipatore di rifiuti alimentari applicato normalmente all'imbocco dello scarico dei lavandini nelle cucine domestiche come descritto nell'art.107 - comma 3 - del D.Lgs. 152/2006, non è attualmente praticabile come metodo di smaltimento dei rifiuti in quanto sia gli impianti del servizio idrico (reti fognarie e depuratori) che quelli privati, in specie quelli condominiali, sono attualmente da ritenersi inadeguati allo scopo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), ed anche entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.

A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (O.N.L.U.S.). Tali raccolte, comunque, non sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani:

1. attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
2. organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

Art. 7 Tipologie di servizi

Il Comune effettua il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art.5. .

Nel servizio stesso sono effettuati la raccolta differenziata e privilegiati i conferimenti separati dei seguenti materiali:

- vetro;
- carta ed imballaggi in carta e cartone;
- contenitori ed altri imballaggi in plastica;
- metalli;
- frazione organica;
- imballaggi in legno;
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;
- beni durevoli e rifiuti ingombranti;
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- farmaci scaduti;
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale;
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te".

Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione stessa può altresì svolgere, in opportuna forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi **e recepito parere favorevole dell'A.R.P.A. – sede territoriale competente.**



CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8 Ambito disciplinato

Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

Art. 9 Zone di raccolta

Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio, secondo le forme previste dal D.Lgs. 267/00. Ai sensi dell'art.59 del D.Lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, il servizio è pertanto garantito su tutto il territorio comunale

Art. 10 Competenze sull'organizzazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art.6 del Regolamento, in conformità alle eventuali disposizioni del Consorzio di Bacino. Pertanto l'Amministrazione Comunale provvede, congiuntamente con il Gestore del Servizio a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare e stradale, di ritiro su chiamata per appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali l'Ecostazione;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla collocazione, alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

Il Comune ha la possibilità di concordare e/o demandare al gestore dei servizi l'introduzione di modifiche non sostanziali alle modalità di erogazione o quant'altro si ritenga opportuno per garantire efficienza ed efficacia ai servizi stessi, escluse le competenze che gli sono giuridicamente proprie.

Per lo svolgimento dei servizi l'Amministrazione Comunale, oltre a richiedere al gestore la redazione della Carta dei Servizi, stabilisce meccanismi di valutazione del grado di

soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.

Annualmente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.



CAPO III - RACCOLTA INDIFFERENZIATA

Art. 11 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati, per la r.d. e relativo allestimento

Fermo restando l'obbligo di utilizzare al fine del conferimento dei rifiuti i soli contenitori consegnati in comodato d'uso, in riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art.6, i contenitori sono di norma collocati su aree private, privilegiando i sistemi integrati domiciliari di raccolta.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini. Gli utenti ed in caso di condominio l'Amministratore rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, quando siano collocati su suolo pubblico, ciò giustificato dalla mancanza di spazi privati interni e solo con l'assenso del Comune e del Gestore del Servizio, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. Nel caso di posizionamento su aree pubbliche i contenitori destinati a raccogliere i rifiuti saranno dotati di serratura apribile dagli utenti mediante apposita chiave fornita dal Gestore del Servizio.

In tali casi l'Amministrazione Comunale si riserva di adottare forme di copertura e mascheramento dei contenitori nello spirito di miglioramento del decoro urbano.

Nello stesso spirito e per criterio di uniformità l'Amministrazione Comunale si riserva di imporre ai privati, i cui contenitori stazionino permanentemente su aree pertinenziali particolarmente esposte ed accessibili mascheramenti analoghi a quelli adottati sul suolo pubblico.

Sono previste forme di agevolazione ed incentivazione anche finanziaria che saranno specificate, in forma e contenuto, con provvedimento ulteriore e separato.

Sui cassonetti sono applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente su aree pubbliche, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto riguarda il Codice della strada, vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa metri 2), tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso i parcheggi destinati ai portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici e di trasporto;
- nei centri abitati, in caso di collocazione su marciapiede, deve essere garantita una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1 m;
- nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada, deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere igienico-sanitario per la raccolta della frazione

organica ed indifferenziata residuale dei rifiuti urbani si prendono in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare della Regione Piemonte n.3/AMB/SAN, pubblicata sul B.U.R. n.30 del 28.07.2005.

Durante la fase di esposizione, per le operazioni di svuotamento da parte degli operatori del Gestore del Servizio, di norma i contenitori andranno posizionati in corrispondenza dei numeri civici, carrai o pedonali, relativi ai rispettivi consegnatari o in altro luogo idoneo, nelle immediate vicinanze, valutato dal Comune di Alpignano e dal Gestore del Servizio.

CONTENITORI

I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, in quanto attrezzature indispensabili a svolgere un servizio rivolto alla collettività, sono da considerarsi alla stregua di arredi urbani e come tali soggetti alle norme di tutela e regolamentazione stabilite in merito.

Tali contenitori, ed in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica ed indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:

- favorire ed agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
- agevolare le operazioni di lavaggio ed igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

In considerazione ai criteri sopra esposti:

- i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati .

POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI SU AREE PRIVATE

I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, possibilmente esterne ai fabbricati, e preferibilmente su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

Per i condomini si suggeriscono 5 m. (con un minimo di 3) come distanza minima da osservare rispetto alle aperture di civili abitazioni e/o attività commerciali che si affacciano nei cortili o nelle aree in cui stazionano i cassonetti, con particolare riferimento alle attività particolarmente sensibili (ristoranti, gastronomie, rivendite di alimenti, farmacie).

POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI SUL SUOLO PUBBLICO O SU AREE PRIVATE



COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO

I contenitori devono essere posizionati su superfici il più possibile piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale pubblica.

I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre e balconi.

FREQUENZA DI SVUOTAMENTO E LAVAGGIO DEI CONTENITORI

Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è specificatamente regolamentato dal contratto dei servizi, che tra l'altro stabilisce, le frequenze di svuotamento dei contenitori dei rifiuti.

A tal proposito, in considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento dei contenitori dedicati al conferimento delle frazioni dei rifiuti urbani indifferenziati residuali e di quelle a matrice organica, si ritiene opportuno:

- una frequenza di svuotamento almeno settimanale, dei contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale;
- una frequenza di svuotamento almeno bisettimanale dei contenitori dedicati al conferimento della frazione organica;

Eventuali operazioni di lavaggio e/o igienizzazione dei contenitori domiciliari sono a carico e cura esclusiva dei consegnatari pur nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/'94 e s.m.i. . **Il lavaggio, in tal caso, può essere fatto nella proprietà del condominio in uno spazio attrezzato per tale attività, dotato di lancia ad acqua a pressione ed utilizzando prodotti detergenti e disinfettanti, di uno spazio chiuso almeno da tre lati con pareti e pavimento perfettamente lisci, il pavimento dovrà avere opportuna pendenza per la raccolta e lo smaltimento delle acque di lavaggio in uno scarico collegato alla fognatura. A livello del pavimento tale scarico dovrà essere dotato di griglia a maglie fini. Tali operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/'94 e s.m.i. .**

Eventuali diverse indicazioni di carattere igienico-sanitario, possono essere previste in presenza di realtà territoriali caratterizzate da specificità climatiche, demografiche, urbanistiche, logistiche, ecc. e devono trovare motivazione caso per caso.

Per quanto riguarda i criteri di igiene vanno rispettate di norma le seguenti distanze :

- **circa metri 7 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati;**
- circa metri 10 in orizzontale rispetto ad ingressi di farmacie, ad ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, gelaterie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e rispetto a ingressi e/o finestre delle rispettive cucine o, comunque, dei rispettivi locali di lavorazione degli alimenti.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti **e/o dalla commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli** ed inoltre:

- distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile **o secondo diversa disposizione a seguito di prescrizioni dei VV.FF.;**
- distanze **prescritte e proposte dai VV.FF. – sede territoriale competente** - dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline



telefoniche.

Tali criteri dovranno, per quanto possibile, essere osservati anche in fase di esposizione per lo svuotamento.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del Servizio, motivata richiesta.

Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

I contenitori dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori ed eventualmente dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Tenendo presente quanto descritto in precedenza è possibile, ed è incentivata tramite l'adozione di procedura semplificata, la realizzazione di aree delimitate atte ad accogliere i contenitori per la raccolta domiciliare.

Affinché i contenitori possano essere prelevati per lo svuotamento senza la necessità di alcuna esposizione preventiva le aree dovranno al minimo rispettare le seguenti caratteristiche :

- essere raggiungibile da suolo pubblico senza l'interposizione di gradini;
- avere dimensioni tali da poter esclusivamente ospitare ed accogliere il numero di contenitori calcolato per l'immobile cui l'area è asservita;
- presentare verso l'esterno un cancello che costituisca accesso esclusivo per tale scopo e non accesso pedonale o carraio a cortili o aree pertinenziali;
- il cancello dovrà concedere l'accesso ai soli abitanti lo stabile e dovrà essere aperto ogni qualvolta è previsto lo svuotamento da parte di personale addetto;

Solo se i requisiti di cui sopra sono rispettati è possibile seguire per la realizzazione la seguente procedura semplificata :

- presentazione di apposita istanza in carta semplice indirizzata al Comune di Alpignano e per conoscenza al Gestore del Servizio, con in allegato accurato elaborato



grafico descrittivo redatto anche non necessariamente da un professionista;
Tale istanza opportunamente esaminata dai competenti uffici sarà considerata accolta per silenzio assenso trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 12 Conferimento indifferenziato dei rifiuti urbani e assimilati

La raccolta dei rifiuti indifferenziati (denominati "secco non riciclabile") ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del Servizio.

E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del Servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.

E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

E' vietato immettere nei contenitori adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato ("secco non riciclabile") frazioni merceologiche per le quali è stato istituito un servizio di raccolta differenziata.

E' inoltre vietato:

1. l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del Servizio;
2. la cernita dei rifiuti nei contenitori;
3. l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
4. incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
5. eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio;
6. sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.

Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento e segnalare la situazione al Gestore del Servizio (es. numero verde) o al Comune.

E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del Servizio.

Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli di cui all'art.227 del D.Lgs 152/2006 e l'art.44 del D.Lgs. 22/97;



- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Le utenze non domestiche, NON sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del Servizio per i rifiuti *indifferenziati*, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere. Eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica. Non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
- è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani imballaggi secondari e terziari.

Art. 13 Mezzi adibiti alla raccolta e trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di *inquinamento acustico* e di *emissioni dei gas di scarico*, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune ai sensi dell'art.9 della L.R. 52/00 e s.m.i..

Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art.6 del Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Art. 14 Stazionamento e deposito dei mezzi

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente **e dell'A.R.P.A. - sede territoriale competente**, comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.



CAPO IV - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 15 Finalità e modalità operative

L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, mentre la raccolta indifferenziata assume carattere residuale. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di cui all'art.6, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, secondo le tipologie di cui al precedente art.7 e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale.

Al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta i contenitori sono di norma collocati su aree private. Qualora le aree private siano idonee al transito dei mezzi utilizzati per la raccolta la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile devono consentire l'accesso a tali mezzi, in accordo col Gestore del Servizio, concordandone le modalità operative.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini. Gli utenti ed in caso di condominio l'Amministratore rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.

I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani quando, se e solo se in ragione di motivazioni oggettive ed condivise dal Comune, collocati in aree pubbliche ovvero all'esterno non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del Servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture e dei servizi predisposti per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati.

L'Amministrazione Comunale avrà cura di rendere pubblici annualmente le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.

Ai sensi del comma 2 dell'art.226 del D.Lgs. 152/2006, è vietato immettere nel normale



circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Inoltre eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.

Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Art. 16 Stazioni di conferimento (Ecostazione o Rifiuteria)

Le stazioni di conferimento, così come definite nella D.G.R. 26-25507 del 21/9/98 e nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti (D.G.R. 436-11546 del 30/7/97), sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Presso la stazione di conferimento (denominata *Ecostazione* o *Rifiuteria*) sia i privati cittadini residenti in Alpignano, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio e nella somministrazione per i soli rifiuti assimilati agli urbani provenienti da sedi operative presenti sul territorio di Alpignano, in qualità e quantità come definito nell'art.5 del presente Regolamento possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali. Sarà cura del detentore, se Ente o Impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui all'art.193 del D.Lgs. 152/2006, salvo le eccezioni di cui al comma 4).

E' possibile anche il conferimento di inerti, provenienti da piccole manutenzioni domestiche per una volumetria non superiore al metro cubo, o di sfalci e potature provenienti da manutenzioni di giardini privati.

Per ditte o trasportatori che abbiano effettuato lavori per residenti in Alpignano è obbligatorio che il materiale sia accompagnato da dichiarazione scritta del cittadino residente che comprovi la quantità del materiale e come origine l'abitazione dello stesso.

L'Ecostazione è recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee. I materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

Il personale in servizio presso l'Ecostazione ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.

Nella stazione di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

Il prelievo dei materiali stoccati nell'Ecostazione viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale o, qualora da essa delegato, dal Consorzio di Bacino.

In particolare l'eventuale conferimento di rifiuti speciali, così come definiti all'art.184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, sarà sottoposto ad una specifica procedura, finalizzata alla realizzazione di un adeguato controllo quali-quantitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.



E' cura del soggetto gestore dell'Ecostazione effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.

Il soggetto gestore dell'Ecostazione deve trasmettere all'Amministrazione Comunale:

1. con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati;
2. annualmente, entro il successivo mese di marzo, un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

Art. 17 Contenitori per la raccolta differenziata stradale

La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti ai precedenti artt. 11 e 12 per i cassonetti stradali destinati ai rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.

Il Gestore del Servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.

La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto. **La posizione dei contenitori dovrà essere segnalata così da rendere impossibile lo slittamento, casuale o provocato, degli stessi ed immediatamente visibile un loro spostamento abusivo.**

Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base delle linee guida del Programma Provinciale, della Circolare della Presidente della Giunta Regionale del 25 luglio 2005 n.3/AMB/SAN, e comunque individuati in sede di contratto di affidamento dei servizi.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Art. 18 Trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata

Il trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui al precedente art.13 per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.



Art. 19 Rifiuti ingombranti

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, purché conferiti con le modalità fissate dal presente articolo e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui all'art.5.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- consegna all'Ecostazione;
- ritiro su appuntamento.

Nel caso di conferimento all'Ecostazione, si fa riferimento a quanto previsto nell'art.16.

La consegna presso l'Ecostazione è gratuita per le utenze domestiche.

La consegna di beni durevoli di cui all'art.227, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, facente riferimento all'art.44 comma 5 del D.Lgs. 22/97, originati da utenze non domestiche, non può avvenire presso l'Ecostazione.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato gratuitamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi ed una volumetria complessiva non superiore a 2 metri cubi.

L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere. Inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

I giorni di erogazione del servizio sono predeterminati: in questo caso il Gestore del Servizio in accordo con il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve sempre preavvisare il Gestore del Servizio. Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche se a fianco di contenitori stradali.

Per le utenze non domestiche il servizio di ritiro per appuntamento può essere praticato a pagamento, sulla base di accordi tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore del Servizio.

E' vietato recidere o danneggiare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.. .

L'Amministrazione Comunale definisce, in accordo con il Consorzio di Bacino le modalità di gestione dei beni durevoli di cui all'art.227 del D.Lgs. 152/2006, facente riferimento all'art.44 del D.Lgs. 22/97.

Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D.M. 141/98) e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 72/98), è a cura del Gestore del Servizio provvedere all'avvio presso centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti (fluido refrigerante) e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.



Art. 20 Raccolta differenziata della carta

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene con raccolta domiciliare e presso l'Ecostazione.

Ogni tipo di rifiuto, dovrà essere schiacciato/compresso prima del conferimento, per minimizzare l'ingombro.

La raccolta domiciliare (porta a porta) riguarda sistemi di raccolta mediante ritiro periodico su suolo pubblico o, in casi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio, entro spazi privati, in orari e con modalità predefinita.

Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati, per minimizzarne l'ingombro, e legati possibilmente in appositi carrellini dotati di sponde (roll). Il Gestore del Servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.

Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare i contenitori in plastica forniti in dotazione dal Gestore del Servizio, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un'agevole conferimento da parte dell'utenza.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliabili, il Gestore del Servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

Art. 21 Raccolta differenziata del vetro

La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso apposite campane stradali collocate sul territorio comunale, di capacità di almeno 2 metri cubi. In essi è possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata (raccolta congiunta).

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.

Si prescrive di posizionare i contenitori con una densità media di almeno uno ogni 400 abitanti e di servire tutte le frazioni di almeno 100 abitanti.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (da settimanale a mensile). Il Gestore del Servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento, su segnalazione ricevuta da cittadini tramite numero verde o dagli uffici comunali, di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Devono essere previsti lavaggi e relativa disinfezione dei contenitori con frequenza almeno trimestrale, da parte del Gestore del Servizio.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro, lattine, barattoli - e quelli da non introdurre - ceramica,



pietre, plastica ecc.).

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

E' vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi deve essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento appropriata.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Le lastre di vetro provenienti da abitazioni private indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecostazione.

In relazione a valutazioni di carattere tecnico ed economico l'Amministrazione Comunale potrà prevedere l'introduzione, anche per il vetro, del sistema di raccolta domiciliare, da attuarsi con modalità analoghe a quelle della raccolta della carta, con fornitura ad ogni punto di raccolta (stabile) di idonei contenitori in plastica e frequenza di raccolta quindicinale.

Art. 22 Raccolta differenziata di lattine e barattoli metallici per alimenti e bevande

La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro, mediante contenitori stradali, come previsto all'art.21, salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Art. 23 Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene con modalità stradale, oltre che presso l'Ecostazione.

Ogni tipo di rifiuto, dovrà essere schiacciato/compresso prima del conferimento, per minimizzare l'ingombro.

Si prescrive di posizionare i contenitori con una densità media di almeno uno ogni 400 abitanti e di servire tutte le frazioni di almeno 100 abitanti.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (da settimanale a mensile). Il Gestore del Servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento, su segnalazione ricevuta da cittadini tramite numero verde o dagli uffici comunali, di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.



Art. 24 Raccolta differenziata della frazione verde

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde o presso la stazione di conferimento.

E' cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, particolarmente in occasione del primo taglio stagionale, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- ritiro a domicilio presso le utenze domestiche, con modalità e limiti quantitativi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e concordati con il Gestore del Servizio. In questo caso alle utenze domestiche che ne fanno richiesta potrà essere assegnato un idoneo contenitore carrellato, da posizionare permanentemente all'interno delle pertinenze degli stabili e da esporre esclusivamente in occasione dei passaggi di raccolta. Tale tipo di servizio sarà effettuato a pagamento, e dunque non verrà ricompreso all'interno della Tariffa di Igiene Ambientale, T.I.A.;
- conferimento volontario e gratuito presso l'Ecostazione da parte delle utenze domestiche;
- consegna all'Ecostazione, gratuitamente, da parte di operatori professionali, Manutentori di aree verdi o semplici trasportatori, regolarmente muniti di delega scritta al conferimento da parte dei cittadini residenti in Alpignano.

La frazione verde conferita deve essere priva di materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

L'Amministrazione Comunale potrà promuovere, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti (art.33 del Regolamento).

E' vietata la combustione della frazione verde.

Art. 25 Raccolta differenziata della frazione organica

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc. ;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);



Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. n.508 del 14 dicembre 1992.

La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con l'utilizzo di contenitori singoli, per gli utenti che abitano in edifici mono e bi familiari, o condominiali nel caso di palazzine.

Il materiale deve essere conferito dall'utenza nei contenitori carrellati in sacchetti. Non è necessario, grazie alle metodologie di vagliatura attualmente a disposizione presso i centri di riutilizzo di tale frazione, che tali sacchetti debbano essere anch'essi compostabili.

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, deve essere almeno bisettimanale, a giorni fissi.

Eventuali operazioni di lavaggio e/o igienizzazione dei contenitori domiciliari sono a carico e cura esclusiva dei consegnatari.

E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Art. 26 Raccolta differenziata di altri materiali riciclabili

L'Amministrazione Comunale può attivare servizi di raccolta differenziata di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, od altri rifiuti particolari, anche mediante conferimento all'apposita Ecostazione.

In particolare dai contenitori di tessuti e capi di abbigliamento deve essere impossibile a chiunque l'estrazione del contenuto, che è destinato a cernita e riutilizzo non prima di essere lavato e disinfettato.

I contenitori, in generale, devono rimanere sempre chiusi, pertanto non deve essere possibile un riempimento oltre il volume massimo della capienza.

In particolare può attivare la raccolta di imballaggi in legno presso i mercati ambulanti e la raccolta di toner e cartucce di inchiostro esausti presso gli uffici.

Art. 27 Raccolta differenziata di pile e accumulatori usati, farmaci scaduti, siringhe

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art.1 del suddetto Decreto¹ sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal soggetto Gestore del Servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori

¹ pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio
- oltre lo 0,4% in peso di piombo
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese
- le pile al manganese del tipo a bottone
- le pile composte da elementi del tipo a bottone.



usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art.1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti l'esser soggetti a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art.1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art.1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori presso rivenditori e dislocazione di apposito contenitore presso la stazione di conferimento.

Sono fatte salve le disposizioni di Legge che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni, ecocentri e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi A.S.L., per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso l'Ecostazione o altre aree consortili.



Lo stoccaggio deve essere condotto secondo le modalità ed i criteri tecnici stabiliti per i rifiuti pericolosi di cui al punto 4.1 della Delibera C.I. del 27.7.1984.

Art. 28 Raccolta differenziata di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

E' attivata la raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner e cartucce di inchiostro esausti di fotocopiatrici e stampanti, e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.
I rifiuti sono conferiti dagli utenti all'Ecostazione.

Art. 29 Raccolta differenziata di materiali inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche

E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso l'Ecostazione, effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 1,0 m³ all'anno.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Art. 30 Raccolta differenziata di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te'

I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), devono essere conferiti dai detentori presso l'Ecostazione.

Art. 31 Raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali, esausti

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio di cui all'art.236 del D.Lgs. 152/2006, oppure possono essere conferiti presso l'Ecocentro che è dotato di appositi contenitori di stoccaggio.

Gli oli ed i grassi vegetali ed animali esausti provenienti dalle utenze domestiche possono essere conferiti dai detentori all'Ecostazione.



Art. 32 Raccolta differenziata di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e altri rifiuti plastici di origine agricola

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio di Bacino, potrà promuovere un sistema di conferimenti differenziati dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, da attuare secondo le disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19/10/98.

L'avvio effettivo della raccolta potrà essere preceduto dalla stipula di un'intesa con le principali Organizzazioni Professionali Agricole.

E' fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.

E' possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso appositi punti di raccolta.

In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dal Gestore del Servizio in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccogliibili secondo modalità amministrative che sono definite in base a quanto indicato dall'art.7.

Art. 33 Compostaggio domestico

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa (art.238 D.Lgs. 152/2006), attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo, nonché, se ritenuto necessario, con rinuncia o restituzione dei contenitori per le frazioni organica e verde.

Tale attività può essere autorizzata solo se vi è la possibilità di utilizzare un proprio terreno per l'uso di compost, e, per evitare fastidio al vicinato, purchè vi sia la possibilità di mantenere una distanza da aperture di civili abitazioni di almeno 10 m. .

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. .

Art. 34 Norme integrative per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso le strutture predisposte per il servizio ordinario

L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art.5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al riciclaggio di materiali e, secondariamente, al recupero di energia.

I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

Art. 35 Servizi integrativi

Il Comune può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, definiti all'art.5 del presente Regolamento, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.

Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di precauzioni di smaltimento apposite, il Comune si riserva di stabilire materiale per materiale le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti.

Art. 36 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione o termovalorizzazione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del Servizio e comunicati all'Amministrazione Comunale.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/2006 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

Art. 37 Osservatorio della raccolta differenziata



Le caratteristiche dei servizi di gestione dei rifiuti devono uniformarsi agli obiettivi di qualità individuati dallo Stato ai sensi del comma 1, lettera l) dell'art.195 del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti erogatori dei servizi di raccolta differenziata il Gestore del Servizio, elabora dei riepiloghi periodici sintetici ("report"), che trasmette all'Ufficio Comunale competente, atti a monitorare, con una certa tempestività, l'andamento delle raccolte, e consentire la redazione di documenti finalizzati alla pubblicizzazione dei risultati .

La specifica banca dati così allestita consentirà anche di disporre del quadro informativo necessario per la comunicazione annuale prevista dal comma 5 dell'art.189 del D.Lgs. 152/2006 per i Comuni, o loro Consorzi o Comunità Montane, riguardante:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
- f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Inoltre l'archivio sarà fondamentale per la fornitura delle informazioni richieste da Provincia e Regione ai sensi del comma 3 dell'art.198 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 38 Comunicazione agli utenti

Annualmente, a cura del Consorzio di Bacino e del soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:

- i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta;
- le destinazioni delle varie frazioni;
- un'analisi critica dei risultati;
- gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.

Sarà cura del Comune e del Consorzio di Bacino, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

Art. 39 Modalità di peso dei rifiuti urbani

Il Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

I circuiti di raccolta quindi, salvo eccezioni ben limitate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere circoscritti al territorio del Comune di Alpignano.

CAPO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

Art. 40 Definizione degli altri servizi obbligatori

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività :

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli eventuali servizi igienici pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- smaltimento dei fanghi di depurazione.

Art. 41 Organizzazione degli altri servizi obbligatori

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio di Bacino, con appositi atti amministrativi, assunti anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi:

- a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- c) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- d) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 22/97 e s.m.i., avvalendosi del Consorzio di Bacino, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento,



lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art.54, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
- le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.

Le strade provinciali che attraversano il centro abitato sono oggetto del solo servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

Più in particolare:

1. per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
2. le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia emanate dal D.P.R. 3.8.1968, n. 1255 e successive modifiche e integrazioni e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
3. le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
4. oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
5. l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
6. per la raccolta delle deiezioni degli animali da affezione, l'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi di nettezza urbana, garantisce l'installazione di specifici contenitori con scomparti per il ritiro, da parte degli utenti, dell'apposita attrezzatura;
7. le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
8. per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale può stabilire modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi



necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

Art. 42 Spazzamento stradale

Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

Art. 43 Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es. : zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni"

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in

impianti autorizzati ai sensi del Capo IV, Autorizzazioni ed iscrizioni, del D.Lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del Servizio o dei Settori Comunali competenti.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

Art. 44 Raccolta dei rifiuti animali

L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del Servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art.184 del D.Lgs 152/2006.

Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.

I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

Art. 45 Rimozione dei rifiuti abbandonati

L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.

Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo

smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Ove gli organi di vigilanza di cui all'art.64 ravvisino gli elementi di rischio della salute pubblica, della salubrità ambientale e/o di degrado ambientale devono provvedere alla contestazione della violazione nei termini e modi fissati dall'art.66 e comunicare all'Amministrazione Comunale l'evento dannoso al fine che la stessa provveda direttamente alla rimozione, addebitando al responsabile dell'abbandono i costi della rimozione.

CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 46 Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del Servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di esporre all'esterno della proprietà i contenitori con le varie tipologie di rifiuti secondo modalità e tempi indicati dal Gestore del Servizio, sempre che non sia stata convenuta con il Comune ed il Gestore, per ragioni oggettive, la collocazione di tali contenitori su suolo pubblico o di uso pubblico.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

E' vietata la combustione dei rifiuti, salvo che negli impianti all'uopo autorizzati.

Art. 47 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

In base all'istituzione dei servizi integrativi di cui al comma 2 dell'art.188 del D.Lgs. 152/2006 e contemplati dal presente Regolamento, i produttori possono provvedere alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio.

Art. 48 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme



di cui all'art.3 del Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

Art. 49 Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento all'Ecostazione o in contenitori definiti con il Gestore del Servizio ed alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 50 Volantinaggio su aree pubbliche

E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.

E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.

E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

Art. 51 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 52 Manifestazioni pubbliche

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti,

con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con il Comune le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Gestore del Servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.

Gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato possono essere addebitati totalmente od in parte ai gestori delle attività di che trattasi.

Art. 53 Conducenti di animali su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento dovuto alle deiezioni. Devono in tal senso provvedere personalmente all'asporto e all'eliminazione degli escrementi, utilizzando involucri ben chiusi e riponendoli nei contenitori per la frazione indifferenziata.

Art. 54 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.



Art. 55 Pulizia dei marciapiedi e portici di pertinenza

I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio.

Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.

Art. 56 Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

A questo fine il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Art. 57 Pulizia delle aree mercatali

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata quando questa sia attivata.

Art. 58 Aree di sosta per i nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

Art. 59 Pulizia dei terreni non utilizzati

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, con oneri a carico della proprietà,



troveranno applicazioni i disposti dell'art.45.

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

Art. 60 Sgombero neve

In caso di nevicata il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Art. 61 Divieto di abbandono dei rifiuti

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 62 Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art.191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 63 Vaccinazioni

Il personale addetto al servizio deve risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963, n. 292, e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e deve essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del Ottobre 1991 (vaccinazione anti epatite B: facoltativa).

Art. 64 Controlli

Ai sensi dell'art.197 del D.Lgs. 22/97 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, anche da altro personale avente incarico con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.

L'attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:

- informazione
- controllo
- repressione.

Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

Art. 65 Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. In particolare trovano applicazione i disposti dei Capitolati speciali d'Appalto che disciplinano i servizi oggetto del Regolamento, fatte salve specifiche disposizioni limitative dello stesso.

Art. 66 Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art.255 del D.Lgs. 152/2006), riguardanti anche l'art.226, comma 2, per il quale *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.*

Chiunque :

1. immetta nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati :
 - a. rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - b. rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - c. rifiuti urbani pericolosi;
 - d. beni durevoli, beni durevoli di cui all'art.227, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.44 del D.Lgs. 22/97,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
2. incendi i rifiuti, sia in area pubblica che in area , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
3. immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
4. effettui cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione di conferimento e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
5. usi impropriamente i contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del Servizio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
6. danneggi i contenitori stradali o quelli in dotazione, è punito con la sanzione

- amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
7. esegua scritte o affigga sui contenitori materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
 8. tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
 9. imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. Tale sanzione si applica *anche nel caso di abbandono di rifiuti a fianco dei contenitori*, salvo casi espressamente autorizzati dal Comune o dal Gestore del Servizio.
 10. effettui volantaggio avente finalità commerciali contravvenendo alle disposizioni di cui all'articolo 50 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
 11. conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati (artt. 12 e 15), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
 12. non adempia all'obbligo di mantenimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti all'interno della proprietà (artt. 11 e 15), salvo casi espressamente autorizzati dal Comune o dal Gestore del Servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
 13. non adempia agli obblighi di cui all'art.48 in merito alla pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
 14. non adempia agli obblighi di cui all'art.52 inerente le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
 15. non adempia agli obblighi di cui all'art.54 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
 16. non adempia agli obblighi di cui all'art.55 in merito alla pulizia dei marciapiedi e portici di pertinenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
 17. non adempia agli obblighi di cui all'art.57 in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
 18. non adempia agli obblighi di cui all'art.58 riguardanti le aree di sosta per nomadi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
 19. non adempia agli obblighi di cui all'art.59 in merito alla pulizia dei terreni non utilizzati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire da € 25,00 a € 500,00.

Per altre violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000 *Testo Unico degli enti locali* da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 67 Abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore previo rilascio, da parte dell'A.S.L. territorialmente competente, del parere igienico-sanitario favorevole **e dall'A.R.P.A.,**

territorialmente competente, per ciò che riguarda le proprie specifiche competenze ed approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi della L.R. n.44 / 2000 integrata dalla L.R. n.5 / 2001 e della Circolare della Direzione Sanità Pubblica n.9735/27.002 del 6 giugno 2001 come modificata dalla Circolare della Presidente della Giunta Regionale n.3/AMB/SAN del 25 luglio 2005 (B.U.R. n.30 del 28 luglio 2005).

Allegati :

- A.** Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

Allegato A

CRITERI DI ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Sostituito dal "Regolamento di assimilazione" approvato con DCC n. 21 del 12 maggio 2016.



1 - CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- essere compresi nell'elenco di cui al comma 2 "Criteri qualitativi" del presente Allegato;
- abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- i rifiuti urbani non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3 "Criteri quantitativi" del presente Allegato;
- essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 50% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
- i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di recupero e di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione;
- i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
- i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2 del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune e dal Consorzio, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati al comma 3 del presente Allegato, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio.

2 - CRITERI QUALITATIVI

Come previsto dalla D.G.R. n. 47-14763 del 14 Febbraio 2005, i rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i CRITERI QUANTITATIVI, di cui al comma 3:

CODICE C.E.R.

02 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquicoltura, caccia e pesca
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	Rifiuti metallici
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione



03 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, CARTA, POLPA, CARTONE, DI PANNELLI E MOBILI

03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 - RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche fibre artificiali
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 - RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18	Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 - RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DEL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisici e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	Limature e trucioli di materiali ferrosi
12 0103	Limature e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	Limature e trucioli di materiali plastici

15 - RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(L'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97 e s.m.i.)

15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi



15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose
----------	---

16 – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 12	Pastiglie per freni, non contenenti amianto
16 01 17	Materiali ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06	Batterie ed accumulatori
16 06 04	Batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

17 – RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti

18 – RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01	Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/3
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze



pericolose

20 – RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

3 - CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco di cui al comma 2 " Criteri Qualitativi", possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- Il Comune e il Consorzio, provvedono a quantificare i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/99;
- le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate;
- I quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

COD. NORM.	DESCRIZIONE	KG/MQ ANNO DESTINATI A SMALTIMENTO	KG/MQ ANNO COMPLESSIVI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00



COD. NORM.	DESCRIZIONE	KG/MQ ANNO DESTINATI A SMALTIMENTO	KG/MQ ANNO COMPLESSIVI
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e di riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)</i> sostituito con Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti; (c.c. n. 6 del 24.2.09)	5,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	20,00	50,00

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali e consortili, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate tenendo conto delle limitazioni previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio comunale, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già



presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Consorzio di Bacino, ai sensi delle competenze ad esso attribuite dalla L.R.24/02, organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale.